



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 ottobre 2014
(OR. en)

14367/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0294 (NLE)**

PECHE 472

PROPOSTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 14 ottobre 2014 |
| Destinatario: | Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2014) 628 final |
| Oggetto: | Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 628 final.

All.: COM(2014) 628 final



Bruxelles, 14.10.2014
COM(2014) 628 final

2014/0294 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica l'elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n.1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999¹ ("regolamento INN").

Contesto generale

La presente proposta è presentata nell'ambito dell'attuazione del regolamento INN e rappresenta l'esito delle procedure di indagine e dialogo svolte in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN, che prevedono fra l'altro che tutti i paesi adempiano l'obbligo a essi imposto dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

Decisione di esecuzione del DATA MESE 2014 della Commissione (GU C XXXX del XX.XX.2014, pag. ...) sull'identificazione dei paesi terzi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

¹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

Conformemente alle disposizioni del regolamento INN, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante il procedimento di indagine e dialogo.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta deriva dall'applicazione del regolamento INN.

Il regolamento INN non contempla una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Il 15 novembre 2012, mediante decisione, la Commissione ha **notificato** a otto paesi terzi (Belize, Regno di Cambogia, Repubblica di Figi, Repubblica di Guinea, Repubblica di Panama, Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, Repubblica del Togo e Repubblica di Vanuatu), che **riteneva che potessero essere identificati** come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento INN.

La Commissione ha varato provvedimenti nei confronti degli otto paesi. Tali provvedimenti comprendevano, fra l'altro, azioni volte a motivare le proprie azioni, la possibilità per tali paesi di rispondere e confutare, il diritto di richiedere e comunicare informazioni supplementari, la proposta di piani d'azione per porre rimedio alla situazione nonché la concessione di un termine congruo per rispondere e di un tempo ragionevole per rimediare alla situazione.

Il DATA MESE 2014 la Commissione, con la decisione di esecuzione della Commissione, **ha identificato** lo Sri Lanka come paese terzo che la Commissione **considera paese terzo non cooperante** ai sensi del regolamento INN.

L'allegata proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è fondata sui risultati che hanno confermato che lo Sri Lanka non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di decisione presentata in allegato.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione Europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento INN e non consente decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica l'elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999², in particolare l'articolo 33,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 (il regolamento INN) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le eventuali misure di emergenza.
- (3) A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha notificato, con decisione del 15 novembre 2012³ («decisione del 15 novembre 2012»), a otto paesi terzi la possibilità di essere identificati come paesi terzi che la Commissione considera non cooperanti.

² GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

³ Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

- (4) Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti e alle considerazioni alla base di tale identificazione.
- (5) Sempre il 15 novembre 2012, per lettere distinte, la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti.
- (6) Nelle sue missive la Commissione sottolineava che, per evitare l'identificazione e la proposta di inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento INN, tali paesi terzi erano invitati a stabilire, in stretta cooperazione con la Commissione, un piano d'azione volto a colmare le lacune identificate nella decisione del 15 novembre 2012.
- (7) Di conseguenza la Commissione ha invitato gli otto paesi terzi interessati: i) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nei piani d'azione proposti dalla Commissione; ii) a valutare l'attuazione delle azioni contenute nei piani d'azione proposti dalla Commissione; e iii) a trasmettere ogni sei mesi alla Commissione relazioni dettagliate intese a valutare l'attuazione di ogni azione, in particolare per quanto riguarda l'efficacia, individuale e/o collettiva, nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.
- (8) Agli otto paesi terzi in questione è stata concessa la possibilità di rispondere per iscritto in merito alle questioni esplicitamente indicate nella decisione del 15 novembre 2012 nonché a ogni altra informazione pertinente, consentendo loro di presentare elementi a sostegno o a sfavore dei fatti citati nella decisione predetta o di adottare, se del caso, un piano d'azione volto a migliorare la situazione e idonee misure per porvi rimedio. Agli otto paesi è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
- (9) Il 15 novembre 2012 la Commissione ha avviato un dialogo con gli otto paesi terzi, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.
- (10) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dagli otto paesi in seguito alla decisione del 15 novembre 2012 sono state esaminate e prese in considerazione. Gli otto paesi sono stati tenuti al corrente oralmente o per iscritto delle considerazioni della Commissione.
- (11) Il 24 marzo 2014 è stata adottata la decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata⁴. Tre degli otto paesi interessati dalla decisione del 15 novembre 2012 erano elencati come paesi terzi non cooperanti poiché, nonostante l'adozione di talune misure, risultavano tuttora inadempienti nei confronti degli obblighi loro imposti dal diritto internazionale in qualità di Stati di bandiera e Stati costieri di adottare azioni atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

⁴ GUL 91 del 27.3.2014, pag. 1.

- (12) Con decisione di esecuzione del DATA MESE 2014⁵, la Commissione ha identificato la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (Sri Lanka) come un paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN. Ai sensi del regolamento INN, la Commissione ha presentato i motivi per cui essa ritiene che lo Sri Lanka non adempia all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
- (13) Una decisione di esecuzione del Consiglio che inserisce lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN deve pertanto essere presa nel contesto dell'attuazione del regolamento INN quale risultato di procedure di indagine e dialogo svolte in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN. Detta decisione si basa sulle indagini e sulle procedure di dialogo, compresa la corrispondenza scambiata e le riunioni tenutesi, nonché sulla decisione del 15 novembre 2012 e sulla decisione del DATA MESE 2014. Le motivazioni alla base di tali procedure e atti sono identiche a quelle alla base della presente decisione. È opportuno che la presente decisione che inserisce lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN comporti le conseguenze di cui all'articolo 38 del regolamento INN.
- (14) All'atto dell'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio che inserisce lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN, la decisione del DATA MESE 2014 che identifica lo Sri Lanka come un paese terzo non cooperante diverrà obsoleta.
- (15) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione tiene conto del fatto che i paesi terzi elencati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

2. PROCEDURA RELATIVA ALLO SRI LANKA

- (16) Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato allo Sri Lanka, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarlo come paese terzo non cooperante e ha invitato lo Sri Lanka a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione al fine di rettificare le carenze identificate nella decisione del 15 novembre 2012. Nel periodo compreso fra dicembre 2012 e giugno 2014 lo Sri Lanka ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare la questione. La Commissione ha fornito per iscritto allo Sri Lanka le informazioni pertinenti. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dallo Sri Lanka in seguito alla decisione della Commissione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e lo Sri Lanka è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella

⁵ Decisione di esecuzione della Commissione, del DATA MESE 2014, che identifica i paesi terzi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C XX, gg.mm.2014, pag. X).

decisione del 15 novembre 2012 non siano stati sufficientemente affrontati dallo Sri Lanka. La Commissione ha inoltre concluso che le misure suggerite nell'allegato piano d'azione non sono state attuate integralmente.

3. IDENTIFICAZIONE DELLO SRI LANKA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (17) Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi dello Sri Lanka e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.
- (18) La Commissione ha esaminato la conformità dello Sri Lanka in linea con gli esiti della decisione del 15 novembre 2012, e, viste le informazioni ivi comunicate dallo Sri Lanka, il piano d'azione suggerito e le misure per rettificare la situazione.
- (19) Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connessi nella fattispecie all'assenza di adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato, all'assenza di un sistema di sorveglianza adeguato ed efficiente, di un sistema di monitoraggio e di un sistema di sanzioni dissuasivo nonché a un'attuazione inadeguata del regime di certificazione delle catture. Le altre carenze identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-INN). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base per l'identificazione.
- (20) Nella decisione di esecuzione del DATA MESE 2014 la Commissione ha identificato lo Sri Lanka come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.
- (21) Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che lo Sri Lanka è un paese in via di sviluppo, è d'uopo osservare che lo stato di sviluppo specifico e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello generale di sviluppo.
- (22) Tenuto conto della decisione del 15 novembre 2012 e della decisione di esecuzione del DATA MESE 2014, nonché del processo di dialogo con lo Sri Lanka condotto dalla Commissione e dei relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dallo Sri Lanka alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità agli articoli 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e agli articoli 18, 19 e 20 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA).
- (23) Lo Sri Lanka non si è pertanto conformato all'obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera di adottare azioni volte a prevenire,

scoraggiare ed eliminare la pesca INN e deve pertanto essere incluso nell'elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti.

4. ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

- (24) Alla luce delle conclusioni di cui sopra relativamente allo Sri Lanka, è opportuno che tale Stato sia inserito nell'elenco di paesi terzi non cooperanti istituito a norma della decisione del 24 marzo 2014 conformemente a quanto disposto dall'articolo 33 del regolamento INN. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.
- (25) Le misure applicabili allo Sri Lanka sono elencate all'articolo 38 del regolamento INN. Il divieto di importazione riguarda tutti i prodotti della pesca, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento INN, poiché l'identificazione non è giustificata dall'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN praticate su un dato stock o una data specie.
- (26) La pesca INN provoca fra l'altro il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza del problema connesso alla pesca INN, l'Unione ritiene necessario attuare rapidamente azioni nei confronti dello Sri Lanka in qualità di paese terzo non cooperante. Alla luce di quanto suesposto, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (27) Se lo Sri Lanka dimostra che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia il paese terzo di cui trattasi dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, in linea con l'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. La decisione di radiazione tiene conto del fatto che lo Sri Lanka abbia adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*